

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TARVISIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 26.02.2018

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 14.10.2019

INDICE

TITOLO 1 – Norme generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

Articolo 2 – Definizioni.

Articolo 3 – Compiti degli uffici comunali.

Articolo 4 – Esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.

Articolo 5 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 – Orari e calendari relativi al commercio su aree pubbliche.

Articolo 7 – Rilascio e durata delle concessioni.

TITOLO 2 – Mercati

Articolo 8 – Sede e tipologia dei mercati.

Articolo 9 – Disposizioni relative ai mercati.

Articolo 10 – Norme specifiche per lo svolgimento dell'attività nel mercato coperto di via Vittorio Veneto.

Articolo 11 – Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati rionali.

Articolo 12 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.

Articolo 13 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.

Articolo 14 – Modalità di registrazione delle presenze.

Articolo 15 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

Articolo 16 – Decadenza dalla concessione del posteggio.

TITOLO 3 – Fiere

Articolo 17 – Norme in materia di funzionamento delle fiere.

Articolo 18 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi vacanti nelle fiere.

Articolo 19 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere.

Articolo 20 – Revoca della concessione di posteggio nelle fiere.

Articolo 21 – Mostre Mercato.

TITOLO 4 – Posteggi fuori mercato

Articolo 22 – Posteggi fuori mercato.

TITOLO 5 – Commercio itinerante

Articolo 23 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

TITOLO 6 – Norme transitorie e finali

Articolo 24 – Sanzioni.

Articolo 25 – Canoni.

Articolo 26 – Abrogazione precedenti disposizioni.

TITOLO 1 – Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/12/2005, n. 29 ed in particolare del Titolo III "Commercio sulle aree pubbliche".
2. Fanno parte integrante del presente regolamento, a fini cognitivi, le planimetrie relative ai mercati già istituiti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. per posteggio vacante al mercato, il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione;
 - e. per posteggio fuori mercato, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - f. per posteggio stagionale, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 180 giorni;
 - g. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - h. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività. Nell'ambito della fiera possono svolgersi anche attività di pubblico spettacolo o similari, esercitate da soggetti diversi dai commercianti, collaterali o di supporto rispetto alla manifestazione;
 - i. per "manifestazioni fieristica di rilevanza comunale": le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.
 - j. per "mostre mercato" la manifestazione fieristica di rilevanza comunale, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione. Tali fiere ospitano anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti e si riferiscono unicamente all'attività di vendita, mentre rimane esclusa la somministrazione di alimenti e bevande.;
 - k. per hobbista l'operatore non professionale che pone in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, che partecipi a mostre mercato o eventi similari fino a un massimo di dodici volte l'anno, sul territorio regionale;
 - l. per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica, rilasciato dal Comune sede del posteggio per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza o sede legale per gli operatori itineranti
 - m. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
 - n. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

- o. per SCIA la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- p. per autorizzazione il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- q. per Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) lo sportello di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.

Art. 3 – Compiti degli uffici comunali

1. L'attività istruttoria e il rilascio dei titoli autorizzativi relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
2. La vigilanza sull'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esercitata dalla Polizia Locale Spetta altresì alla Polizia Locale la rilevazione delle presenze e delle assenze, ovvero, per il mercato coperto, la rilevazione dei giorni di chiusura, ai fini della verifica delle eventuali cause di decadenza della concessione del posteggio.

Art. 4 – Esercizio dell'attività sulle aree pubbliche

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
 - a) su posteggi dati in concessione
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA da presentare al competente SUAP.
3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
 - b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma esclusivamente itinerante, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio comunale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio comunale con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente Regolamento Comunale.

Art. 5 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. È vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
2. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande
4. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per cui può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti. Per sostituzione momentanea si intende quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi durante l'anno solare.
5. Ai commercianti operanti sulle aree pubbliche si applica la stessa disciplina sulla pubblicità dei prezzi, nonché quella sulle vendite straordinarie e di liquidazione prevista per i commercianti in sede fissa.
6. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 6 – Orari e calendari relativi al commercio su aree pubbliche

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art 23 comma 1 del presente Regolamento, per ciò che attiene al commercio in forma itinerante, i criteri e gli indirizzi degli orari e dei calendari di svolgimento del commercio su aree pubbliche, delle fiere e dei mercati sono stabiliti annualmente con delibera di Giunta Comunale.
2. L'orario e il calendario di apertura e chiusura dei mercati è determinato con Delibera di Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) chiusura obbligatoria nelle giornate domenicali e festive;
 - b) apertura limitata alle ore antimeridiane, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 15;
 - c) deroghe alle giornate di chiusura potranno essere consentite in circostanze di particolare interesse locale o in periodi di particolare afflusso turistico;
3. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 7 – Rilascio e durata delle concessioni

1. La concessione del posteggio nei mercati è rilasciata in base ai seguenti criteri di priorità e per la durata di anni dodici
 - 1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
 - 2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
 - 3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
 - 4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - 5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale;
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, ovvero del ramo d'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio. Il numero delle presenze effettuato all'interno del mercato o della fiera istituiti dal Comune, è comunque attestato dalla Polizia Locale.

TITOLO 2 – Mercati

Art. 8 – Sede e tipologia dei mercati

1. Sono confermati i sotto indicati mercati in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
 - Mercato coperto a posto fisso, giornaliero, di Via Vittorio Veneto, avente n. 106 posteggi;
 - Mercato rionale di Via Vittorio Veneto di fronte alla scuola materna, avente n. 7 posteggi, da tenersi nelle giornate di Martedì e Sabato; la partecipazione di eventuali produttori agricoli-coltivatori diretti, in considerazione della stagionalità della loro attività di vendita, viene autorizzata in eccedenza rispetto ai posteggi disponibili.
2. E' istituito un nuovo mercato rionale nella frazione di Camporosso, lungo la Via Valcanale, da tenersi nelle giornate di giovedì. I posti nel mercato rionale di Camporosso verranno assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande all'ufficio SUAP, col solo limite imposto dalla capienza massima data dalla superficie disponibile.

3. Eventuali ulteriori mercati possono essere istituiti con Deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le aree, il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività nel Mercato Comunale di via Vittorio Veneto sono individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
5. Durante i periodi di maggiore afflusso turistico, nel Mercato Rionale di Via Vittorio Veneto, possono essere autorizzati, ulteriori posteggi in sovrannumero, previa richiesta inoltrata al SUAP, destinati esclusivamente ad operatori che vendono articoli di tipo alimentare.

Art. 9 – Disposizioni relative ai mercati

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio.
2. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Le tende di protezione degli spazi di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni o all'attività di altri operatori titolari di posteggio.
4. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai clienti ed agli stessi operatori limitrofi.
5. Non è consentito lo scambio del posteggio tra gli operatori, se non autorizzato dal competente SUAP.
6. L'operatore è soggetto all'onere di lasciare, giornalmente, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti che andranno depositati negli appositi contenitori comunali.
7. L'attività di vendita deve essere svolta nei limiti del proprio spazio di pertinenza. Gli operatori sono tenuti ad occupare esclusivamente lo spazio assegnato, anche nell'ipotesi che i posteggi limitrofi non vengano occupati in alcune giornate.
8. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività e la concessione del posteggio ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza.
9. Nel caso di indisponibilità di un posteggio per cause di forza maggiore la Polizia Locale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni.
10. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

Art. 10 – Norme specifiche per lo svolgimento dell'attività nel mercato coperto di via Vittorio Veneto

1. Oltre alle norme generali contenute nel presente regolamento, nel mercato coperto di via Vittorio Veneto si applicano anche le norme specifiche contenute nel presente articolo;
2. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno del mercato fisso, nonché il calendario di apertura dello stesso, sono determinati annualmente mediante apposita Delibera di Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti criteri e sentiti preventivamente gli operatori della struttura:
 - a) l'orario dovrà uniformarsi, ove possibile, a quello delle attività commerciali presenti nell'area;
 - b) la chiusura domenicale è obbligatoria.
 - c) nei periodi di maggiore afflusso turistico, potrà essere consentita la deroga del divieto di apertura domenicale.
3. La Giunta Comunale sentiti preventivamente gli operatori della struttura fisserà altresì annualmente un calendario delle aperture obbligatorie per gli operatori del mercato coperto. Durante il periodo individuato, corrispondente con le stagioni di maggior afflusso turistico, verrà fissato un orario minimo di apertura giornaliera obbligatorio.
4. L'esposizione della merce, anche se effettuata mediante espositori, manichini e simili, è consentita solamente entro i due angoli esterni. È altresì consentita l'esposizione all'interno degli stessi angoli, entro la diagonale tra i pilastri, con salvaguardia delle apparecchiature dell'impianto termico e dei presidi antincendio (comprese le segnalazioni) che dovranno essere accessibili e visibili dalla via di esodo. La merce esposta negli angoli deve distinguersi per colore dai presidi antincendio installati e deve essere assicurata ai pilastri, in modo che nulla possa cadere lungo le vie di esodo.
5. L'esposizione della merce è soggetta altresì alle seguenti limitazioni:
 - la merce esposta non può invadere le vie di fuga e pertanto non può essere posizionata oltre il limite della proiezione dei corridoi limitrofi;

- la merce esposta deve essere fermamente assicurata alla struttura in modo che non possa cadere lungo le vie di fuga;
 - non sono ammesse vetrine o altro tipo di chiusure degli angoli;
 - l'estintore quando presente deve essere posizionato (a cura dell'espositore) non sulla struttura portante ma esclusivamente sulla cornice nel pannello in legno. L'estintore dovrà essere facilmente visibile e prelevabile in caso di occorrenza senza la necessità di spostare la merce esposta;
6. E' fatto divieto di modificare, mediante l'installazione di insegne o attrezzature per l'esposizione della merce i box e le parti comuni della struttura. È invece consentito l'utilizzo della trave superiore dell'impalcato che delimita il box, per l'installazione di tendine riportanti le insegne di esercizio o per appendervi la merce, nel rispetto delle limitazioni imposte dal comma 4 del presente articolo;
 7. Nel mercato coperto l'attività di vendita deve essere svolta all'interno del limite di pertinenza, così come delimitato dagli avvolgibili di chiusura di ogni singolo box;
 8. La chiusura temporanea, indipendentemente dalla causa e dalla durata, salvo circostanze di forza maggiore, va preventivamente comunicata al competente SUAP. Va inoltre evidenziata mediante cartello da affiggersi all'esterno del banco ed indicante la data di inizio e la durata o termine della chiusura. Nel corso di un anno solare le chiusure non possono superare complessivamente i quattro mesi, ad esclusione delle chiusure dovute a malattia o a circostanze di forza maggiore;
 9. Gli operatori del Mercato Coperto sono tenuti al pagamento di un canone annuo comprensivo dell'utilizzo della struttura e dei costi di funzionamento. L'importo del canone viene stabilito annualmente mediante Delibera di Giunta Comunale, contestualmente alla fissazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale. Il pagamento del canone sarà effettuato a seguito dell'emissione della fattura da parte del Comune, che avrà cadenza semestrale.
 10. Per le SCIA relative ai subingressi per affitto d'azienda nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato coperto sarà richiesto il versamento di apposita cauzione di € 1.000,00 (mille). La cauzione, a garanzia del pagamento del canone annuo, verrà rimborsata a seguito di SCIA di cessazione dell'attività ovvero di subingresso nell'attività.
 11. I soggetti non in regola con il pagamento del canone non potranno presentare SCIA per l'apertura di nuove attività, ovvero per il subingresso nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato coperto.
 12. In caso di omesso pagamento, ovvero di pagamento solo parziale della fattura relativa al canone di cui al comma 8 del presente articolo, alla data della scadenza, fissata nella suddetta fattura, si provvederà all'avvio del procedimento di revoca della SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato coperto.
 13. Ai fini di tutela della sicurezza pubblica nell'ambito del mercato coperto, prima di effettuare forature e installazioni varie interne ai singoli box ed alle aree di pertinenza, è fatto obbligo ai concessionari di posto banco di verificare preventivamente presso l'ufficio tecnico comunale l'esistenza di eventuali impianti o tubazioni sull'area interessata ai lavori. L'inosservanza della predetta prescrizione darà luogo a responsabilità civile a carico del titolare del banco in caso di eventuali guasti o danni arrecati.
 14. Ai sensi della normativa vigente in materia di salute pubblica e per finalità di prevenzione incendi, è fatto divieto di fumo nell'area del mercato coperto. I trasgressori sono perseguibili a norma di legge.
 15. I periodi di accensione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento sono i seguenti: riscaldamento dal 15/10 al 15/04 di ogni anno, raffrescamento dal 01/06 al 01/09 di ogni anno.

Art. 11 – Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati rionali

1. Il SUAP provvede a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei posteggi vacanti nei mercati rionali;
2. Per i posti rimasti vacanti nei mercati rionali potranno essere richieste apposite concessioni al competente SUAP;

Art. 12 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi vacanti riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, avviene nel rispetto della procedura indicata nell'articolo 11.

Art. 13 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse nei mercati rionali

1. La concessione del posteggio può essere revocata, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per l'amministrazione. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio che non può avere una superficie inferiore a quella del posteggio revocato;

2. In caso di revoca per pubblico interesse il posteggio concesso in sostituzione dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri, sentite le esigenze dell'operatore:
 - nell'ambito dei posteggi vacanti;
 - nell'ambito della medesima area di mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio;
 - in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e con quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento.
3. La concessione del posteggio può essere revocata altresì, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse o per mancato pagamento del canone annuale entro 30 giorni dalla scadenza, senza oneri per l'amministrazione.

Art. 14– Modalità di registrazione delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze e assenze è curata dalla Polizia Locale.

Art. 15– Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e la Polizia Locale procede all'assegnazione del posteggio, per quella giornata, ad altro operatore che ne faccia richiesta;
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dalla Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato
3. Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:
 - a) il più alto numero di presenze nel mercato nell'ultimo triennio;
 - b) la vendita di prodotti biologici;
 - c) la vendita di prodotti a km zero;
 - d) la vendita di prodotti tipici locali;
 - e) la vendita di prodotti del Made in Italy;

Art. 16 – Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare;
2. Costituisce condizione di decadenza dalla concessione il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'operatore, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti.
3. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal competente SUAP, non appena il provvedimento sanzionatorio sia divenuto esecutivo.
4. Rimane fermo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP).

TITOLO 3 – Fiere

Art. 17 – Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetti esterni;
2. Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con Deliberazione della Giunta Comunale, che dispone gli indirizzi sulle caratteristiche merceologiche, le date, gli orari di svolgimento, la localizzazione della manifestazione, l'importo dell'eventuale quota di partecipazione e altre disposizioni ritenute opportune;
3. L'avvio della manifestazione fieristica, qualora organizzata da soggetti esterni, è subordinato alla presentazione della SCIA al competente SUAP;
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, salvo assenze per casi di forza maggiore, quali malattia o avverse condizioni atmosferiche, previa tempestiva comunicazione. La Polizia Locale o il soggetto esterno organizzatore, verifica la presenza degli operatori.

5. Nei soli casi di cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda la titolarità della concessione del posteggio spetta all'acquirente.

Art. 18 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi vacanti nelle fiere

1. Quando l'organizzazione della fiera viene gestita dal Comune, il competente SUAP rilascia la concessione dei posteggi su richiesta, nella quale gli interessati dichiarano gli articoli che intendono commercializzare durante la fiera.
2. La concessione è rilasciata avuto riguardo all'attinenza degli articoli che il richiedente dichiara di voler commercializzare, elencati nella dichiarazione di cui al precedente comma, con le caratteristiche della manifestazione. Qualora le richieste superino i posti disponibili, sarà considerata la data di ricezione al protocollo della richiesta di partecipazione. La Giunta Comunale, nella delibera di cui all'articolo 17 del presente regolamento, può disporre ulteriori criteri e modalità di assegnazione dei posteggi, tenuto conto delle caratteristiche delle singole manifestazioni.
3. Il competente SUAP rilascia la concessione all'operatore e gli comunica le prescrizioni alle quali deve attenersi durante lo svolgimento della fiera. La Polizia Locale verifica il rispetto delle prescrizioni.
4. Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche viene effettuata direttamente da tale soggetto, che procede autonomamente all'ammissione degli operatori e alla verifica del rispetto delle prescrizioni.

Art. 19 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera dalla Polizia Locale.

Art. 20 – Revoca della concessione di posteggio nelle fiere

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, la concessione del posteggio è revocata nei seguenti casi:
 - a) Mancato utilizzo del posteggio anche per una sola giornata di durata della fiera, fatti salvi i casi di forza maggiore.
 - b) Mancato rispetto di una o più delle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 3 del presente regolamento.
2. In caso di revoca, il posteggio resosi libero verrà assegnato ad altro operatore.
3. In caso di revoca, il Comune può rigettare la domanda di partecipazione dell'operatore revocato alle successive fiere organizzate dal Comune stesso.

Art. 21 – Mostre Mercato

1. Possono essere istituite Mostre Mercato, che siano limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico e dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
2. L'avvio di una Mostra Mercato è soggetta a SCIA da presentare al competente SUAP.
3. Alle mostre mercato possono partecipare anche gli hobbisti che ne facciano richiesta agli organizzatori della manifestazione.
4. È istituito un registro comunale degli hobbisti che viene tenuto dalla Polizia Locale.
5. Per la partecipazione alle Mostre Mercato gli hobbisti sono tenuti alla registrazione nell'apposito registro comunale.
6. Nel corso dell'anno gli hobbisti non possono partecipare complessivamente a più di tre mostre mercato o ad altri eventi temporanei similari sul territorio comunale, né possono superare le 12 presenze massime consentite sul territorio regionale.

TITOLO 4 – Posteggi fuori mercato

Art. 22 – Posteggi fuori mercato

- 1 Con riferimento al disposto dell'articolo 42 comma 7 della L.R. 29/2005, in occasione di riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei seguenti casi:
 - a. somministrazione nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. vendita se l'esercizio dell'attività risulti compatibile con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca;
- 2 Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dalla Legge.
- 3 Con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere istituiti dei posteggi fuori mercato, a carattere permanente, stagionale o temporaneo, nei seguenti casi:
 - a) per la vendita dei propri prodotti da parte degli agricoltori in luoghi diversi dai mercati;
 - b) per la somministrazione di alimenti e bevande, durante la stagione turistica invernale o estiva in prossimità degli impianti per la pratica degli sport invernali, nel centro storico ovvero nelle altre aree di particolare pregio turistico e paesaggistico del Comune;
 - c) per la vendita o somministrazione di prodotti biologici, agricoli o a chilometro zero;
 - d) per la vendita stagionale dei cocomeri a taglio e delle caldarroste;
 - e) per la vendita stagionale, in prossimità dei cimiteri, dei fiori e degli articoli funerari, in occasione della ricorrenza dei defunti;
 - f) per la vendita di libri e stampe in promozione;
 - g) per vendita di palloncini giocattolo e dolci in occasioni di particolari circostanze o periodi che richiamano una particolare affluenza di persone;
 - h) per la vendita di oggetti di artigianato esclusivamente locale ovvero prodotto direttamente sul luogo di vendita in occasione di manifestazioni patrocinate o organizzate dal Comune;
- 4 Le domande verranno accolte secondo i seguenti criteri cronologici di priorità:
 - quelle relative ad operatori che nelle precedenti stagioni abbiano esercitato nello stesso punto, senza incorrere in alcuna sanzione;
 - quelle presentate da operatori che abbiano maggiore anzianità di autorizzazione.
- 5 La concessione e il rinnovo dei posteggi fuori mercato sono subordinati all'osservanza delle norme del vigente PRGC e relative norme attuative in materia di caratteristiche strutturali dei chioschi.

TITOLO 5 – Commercio itinerante

Art. 23 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'impresa commerciale che eserciti l'attività in forma itinerante può fermarsi a richiesta e sostare per il tempo necessario per servire la clientela, nell'orario che va dalle ore 7.30 alle ore 19.30.
2. E' consentito all'operatore itinerante di sostare fino ad un massimo di centoventi minuti nello stesso punto, dove per punto si intende la superficie occupata durante la sosta, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente con l'esposizione della merce sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita l'esposizione della merce su suolo pubblico esternamente al mezzo.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
5. Con riferimento al disposto dell'art. 43, comma 2, della L.R. 29/2005, è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nell'ambito del centro storico del capoluogo (Piazza Unità, Via Roma, Via Vittorio Veneto e Via Dante) e sul Monte Lussari. Nell'aree attigue ai Laghi di Fusine e di Raibl è consentita unicamente la vendita di prodotti alimentari biologici o tipici della tradizione gastronomica locale e regionale.
6. Ulteriori aree di circolazione in cui è inibito il commercio in forma itinerante potranno essere individuate con Delibera di Giunta Comunale.
7. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti sulle aree pubbliche in forma itinerante la vendita dei propri prodotti.
8. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 e 2 del presente articolo (orari, durata e modalità di sosta) è punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150.

Titolo 6 – Norme transitorie e finali

Art. 24 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono quelle indicate dall'art. 81 della L.R. 29/2005, ridotte del 50%.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, non previste nella L.R. 29/2005, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150.
3. Le violazioni ai singoli atti di esecuzione, ove non già previste dalla L.R. 29/2005, andranno sanzionate secondo quanto stabilito di volta in volta dagli atti stessi.
4. La mancata apertura obbligatoria, nel rispetto dei calendari e degli orari stabiliti ai sensi dell'art 10 comma 3 del presente Regolamento, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150.
5. La sanzione per la mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 10, comma 8, trova applicazione dopo il terzo giorno di chiusura consecutiva.
6. La chiusura che ecceda il periodo previsto dall'articolo 10 comma 8 viene sanzionata con la somma di euro 15,00 per ogni ulteriore giornata di chiusura durante l'anno.
7. Qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo le disposizioni della legge 681/1989 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
8. La sanzione amministrativa pecuniaria è graduata in base alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 25 – Canoni

1. I concessionari sono obbligati al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi, nelle forme prescritte dalla Legge e dall'apposito regolamento comunale. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
2. Le forme di esenzione o riduzione dei canoni per l'occupazione delle aree pubbliche sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale.
3. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso – anche stabilito in via forfetaria – dei relativi costi.

Art. 26 – Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso incompatibili.